

LEAP

NEWSLETTER

NEWSLETTER DEL 10 SETTEMBRE 2020

GIURISPRUDENZA	3
Contratti Pubblici e Diritto Amministrativo	3
Consiglio di Stato, Sez. V, 26 agosto 2020, n. 5228	3
Consiglio di Stato, Ad. Plenaria, 28 agosto 2020, n. 16	5
Tar Piemonte, Valle D'Aosta, 3 agosto 2020 n. 34	9
Diritto Civile e Processuale Civile	10
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 17 agosto 2020, n. 17197	10
Corte di Cassazione, Sez. III civile, 8 luglio 2020, n. 14254	12

GIURISPRUDENZA

CONTRATTI
PUBBLICI E DIRITTO
AMMINISTRATIVO**Consiglio di Stato, Sez. V,
26 agosto 2020, n. 5228****Massima**

La mancata ostensione di un pregresso illecito è rilevante - a fini espulsivi - non già in sé, bensì in funzione dell'apprezzamento della stazione appaltante, il quale va a sua volta eseguito in considerazione anzitutto della consistenza del fatto omesso.

Caso di specie

L'impresa ricorrente impugnava nel giudizio di primo grado il provvedimento di aggiudicazione, sostenendo che l'impresa classificatasi al primo posto avesse omesso di dichiarare, sia nel DGUE che nelle dichiarazioni sostitutive del legale rappresentante, una pregressa risoluzione contrattuale che avrebbe dovuto condurre, ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 76 del P.R. n. 445/2000, alla sua esclusione dalla procedura di gara.

Il Giudice di prime cure ritenuta fondata la censura accoglieva il ricorso.

Motivi della decisione

Il Consiglio di Stato ha da subito richiamato una precedente pronuncia sul tema (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 13 dicembre 2019, n. 8480) ponendo in risalto come, ai sensi dell'art. 80, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016, *“il periodo di esclusione per grave illecito professionale consistito nelle significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, in applicazione diretta della direttiva 2014/24/UE, art. 57, § 7, ha durata triennale dalla data del fatto, vale a dire dalla data di adozione della determinazione dirigenziale di risoluzione unilaterale”* con la precisazione che *“il triennio va computato a ritroso, dalla data del bando alla data*

del fatto” (Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2018, n. 6576; in senso diverso, cfr. peraltro Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2018, n. 6530).

Detto principio risulta peraltro affermato anche in relazione a fattispecie anteriori all’entrata in vigore del d.lgs. n. 56 del 2017, che è intervenuto sulla materia per esplicitare detto limite triennale alla luce della suindicata previsione della direttiva europea, così evidenziandosi che, diversamente, ove la disciplina interna “(...) *avesse inteso non porre alcun limite temporale alla rilevanza della portata escludente della pregressa risoluzione contrattuale*”, si sarebbe consumata una “(...) *violazione della normativa eurounitaria*”.

Quanto poi agli effetti della omessa dichiarazione, la Sezione ha recentemente chiarito la generale distinzione fra omesse, reticenti e false dichiarazioni ai sensi dell’art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016. Ebbene, sul punto è stato precisato che:

- l’omessa dichiarazione si verifica allorquando l’operatore economico non riferisce di alcuna pregressa condotta professionale qualificabile come ‘grave illecito professionale’;
- si ha invece dichiarazione reticente quando le pregresse vicende sono esposte in maniera superficiale, senza la dettagliata descrizione necessaria alla stazione appaltante per poter compiutamente apprezzarne il disvalore nell’ottica dell’affidabilità del concorrente;
- si configura infine falsa dichiarazione quando vi è una *immutatio veri*, e cioè nell’ipotesi in cui l’operatore rappresenti una circostanza di fatto diversa dal vero (Cons. Stato, sez. V, 12 aprile 2019, n. 2407; 22 luglio 2019, n. 5171; 28 ottobre 2019, n. 7387).

In relazione all’omissione comunicativa si è poi precisato che essa “(...) *costituisce violazione dell’obbligo informativo, e come tale va apprezzata dalla stazione appaltante*”, la quale è chiamata a soppesare non il solo fatto omissivo in sé, bensì anche - nel merito - “*i singoli, pregressi episodi, dei quali l’operatore si è reso protagonista, e da essi dedurre, in via definitiva, la possibilità di riporre fiducia nell’operatore economico ove si renda aggiudicatario del contratto d’appalto*” (Cons. Stato, n. 2407/2019, cit.).

Ebbene, in ragione di quanto sopra, nel caso di specie va quindi escluso che la condotta dell’appellante (riferita ad una risoluzione negoziale pregressa anteriore al triennio e oltretutto *sub judice*), possa essere considerata ragione di automatica estromissione dalla procedura

di gara, come invece ritenuto dal giudice di prime cure.

Infatti, l'omessa dichiarazione di un pregresso illecito rileva ai fini espulsivi solamente a seguito dell'apprezzamento della stazione appaltante, in considerazione della consistenza del fatto omesso.

Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha quindi accolto l'appello, nel convincimento che *“coincidendo il fatto omesso con una pregressa condotta in sé non rilevante a fini escludenti, difettano senz'altro i presupposti dell'illecito in relazione alla corrispondente omissione nella prospettiva - qui in esame - della «falsa dichiarazione o falsa documentazione» ovvero della esibizione di «dati o documenti non veritieri»*”.

Tanto precisato, nulla preclude però alla stazione appaltante di valutare autonomamente la condotta dell'operatore economico, ai fini dell'affidabilità dell'offerta. Una valutazione che in ogni caso resta sottratta a qualsiasi automatismo e, in tal senso, postula la valorizzazione di idonei elementi probatori o indiziari, da assumere in contraddittorio con l'interessato.

Consiglio di Stato, Ad. Plenaria, 28 agosto 2020, n. 16

Massima

La falsità di informazioni rese dall'operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all'adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l'ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l'aggiudicazione, è riconducibile all'ipotesi prevista dalla lett. c) [ora c-bis)] dell'art. 80, comma 5, del codice dei contratti di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; in conseguenza di ciò, la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo; alle conseguenze ora esposte conduce anche l'omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell'ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati

dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico; in tal senso, la lett. f-bis) dell'art. 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici ha carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lett. c) [ora c-bis)] della medesima disposizione.

Caso di specie

La società ricorrente, aggiudicataria della procedura aperta indetta per l'affidamento dei lavori di rettifica, allargamento ed adeguamento strutturale delle banchine portuali, è stata esclusa dalla stazione appaltante per falsa dichiarazione in relazione alla propria cifra d'affari ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis), del Codice dei contratti pubblici.

Avverso il suddetto provvedimento la parte istante ha proposto ricorso dinanzi al Tar Puglia, Lecce, che ha respinto il gravame di primo grado confermando l'esclusione della società aggiudicataria.

La ricorrente, quindi, si è vista costretta a impugnare in appello la sentenza di prime cure, contestando l'applicabilità della disposizione del Codice sopra menzionata e ipotizzando che il caso di specie possa essere ricondotto all'ipotesi dell'omissione dichiarativa, ai sensi della lettera c) dell'art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016, per la quale non potrebbe applicarsi l'automatismo espulsivo proprio della lett. f-bis) del medesimo art. 80, comma 5.

In siffatto contesto, la Sezione V del Consiglio di Stato, con l'ordinanza ex art. 99, comma 1, c.p.a., ha dunque deferito all'Adunanza Plenaria la questione relativa *“(…) alla portata, alla consistenza, alla perimetrazione ed agli effetti degli obblighi dichiarativi gravanti sugli operatori economici in sede di partecipazione alla procedura evidenziale, con particolare riguardo ai presupposti per l'imputazione della falsità dichiarativa, ai sensi di cui alle lettere c) e f-bis del comma 5 dell'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016”*.

Motivi della decisione

L'Adunanza Plenaria ha chiarito che *“(…) rispetto all'ipotesi prevista dalla falsità dichiarativa (o documentale) di cui alla lettera f-bis) quella relativa alle «informazioni false o fuorvianti» ha un elemento specializzante, dato dalla loro idoneità*

a «influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione» della stazione appaltante». Ai fini dell'esclusione non è dunque sufficiente che l'informazione sia falsa, ma occorre anche che la stessa sia diretta ed in grado di sviare l'amministrazione nell'adozione dei provvedimenti concernenti la procedura di gara.

In coerenza con tale elemento strutturale, la fattispecie in esame equipara inoltre all'informazione falsa quella fuorviante, ovvero rilevante nella sua *“attitudine decettiva, di influenza indebita”*, secondo la definizione datane dall'ordinanza di rimessione, ovvero di informazione potenzialmente incidente sulle decisioni della stazione appaltante e che, rispetto all'ipotesi della falsità, può essere distinta per il maggior grado di aderenza al vero.

Nella medesima direzione si spiega la circostanza che l'art. 80, comma 5, lett. c) [ora c-bis)], del Codice preveda anche *“l'omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”*, quale ulteriore fattispecie di grave illecito professionale, a completamento e chiusura di quella precedente.

L'elemento comune alle fattispecie dell'omissione dichiarativa ora esaminata con quella relativa alle informazioni false o fuorvianti suscettibili di incidere sulle decisioni dell'amministrazione concernenti l'ammissione, la selezione o l'aggiudicazione, è dato dal fatto che in nessuna di queste fattispecie si ha l'automatismo espulsivo proprio del falso dichiarativo di cui alla lettera f-bis).

Sul punto, infatti, Il Collegio ha precisato che *“tanto «il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione», quanto «l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione» sono considerati dalla lettera c) quali «gravi illeciti professionali» in grado di incidere sull'«integrità o affidabilità» dell'operatore economico. È pertanto indispensabile una valutazione in concreto della stazione appaltante, come per tutte le altre ipotesi previste dalla medesima lettera c)”*.

Nel contesto di questa valutazione, l'amministrazione dovrà pertanto stabilire se l'informazione è effettivamente falsa o fuorviante; se inoltre la stessa era in grado di sviare le proprie valutazioni; e, infine, se il comportamento tenuto dall'operatore economico incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità. Del

pari dovrà stabilire allo stesso scopo se quest'ultimo ha ommesso di fornire informazioni rilevanti, sia perché previste dalla legge o dalla normativa di gara, sia perché evidentemente in grado di incidere sul giudizio di integrità ed affidabilità.

Qualora sia mancata, una simile valutazione non può essere rimessa al giudice amministrativo, ostando a ciò il principio di separazione dei poteri, che in sede processuale trova emersione nel divieto sancito dall'art. 34, comma 2, del codice del processo amministrativo.

Il sistema così delineato ha carattere completo ed è peraltro coerente con la causa di esclusione "facoltativa" prevista a livello sovranazionale, consistente nella commissione di gravi illeciti professionali tali da mettere in dubbio l'integrità dell'operatore economico e da dimostrare con mezzi adeguati, ai sensi dell'art. 57, par. 4, lett. c), della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, poi attuata con il codice dei contratti pubblici attualmente vigente.

Per dirimere il conflitto di norme potenzialmente concorrenti, pertanto, a dire dell'Adunanza Plenaria, non può che sovvenire il criterio di specialità, in applicazione del quale deve attribuirsi prevalenza alla lettera c), sulla base dell'elemento specializzante consistente nel fatto che le informazioni false, al pari di quelle fuorvianti, sono finalizzate all'adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione e concretamente idonee ad influenzerle.

Per effetto di quanto ora considerato, diversamente da quanto finora affermato dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, l'ambito di applicazione della lettera f-bis) viene giocoforza a restringersi alle ipotesi - di non agevole verifica - in cui le dichiarazioni rese o la documentazione presentata in sede di gara siano obiettivamente false, senza alcun margine di opinabilità, e non siano finalizzate all'adozione dei provvedimenti di competenza dell'amministrazione relativi all'ammissione, la valutazione delle offerte o l'aggiudicazione dei partecipanti alla gara o comunque relativa al corretto svolgimento di quest'ultima, secondo quanto previsto dalla lettera c).

Tar Piemonte, Valle D'Aosta, 3 agosto 2020, n. 34

Massima

Non rileva tanto la misura del limite posto alla facoltà di subappaltare, quanto la natura "quantitativa" del limite stesso, nonché la sua applicabilità "in modo generale e astratto" e senza una "valutazione caso per caso da parte dell'ente aggiudicatore".

Considerato dunque che, in materia di subappalto, dal diritto euro-unitario discende una norma chiara, precisa e non condizionata ad alcun atto di attuazione, occorre risolvere il contrasto tra la direttiva n. 2014/24/CE e la normativa italiana dando prevalenza alla prima e disapplicando la seconda, così riconoscendo ai singoli operatori la facoltà di partecipare alle gare d'appalto ricorrendo al subappalto senza limiti quantitativi.

Caso di specie

Un operatore economico ha impugnato gli atti di una procedura di gara bandita da una centrale unica di committenza regionale censurando, in particolare, il limite posto al subappalto nella misura massima del 40% dell'importo complessivo.

Sotto tale profilo, il Tar ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto, disponendo l'annullamento degli atti impugnati nella parte in cui limitano l'affidamento in subappalto a una quota massima del 40% dell'importo complessivo del contratto.

Motivi della decisione

Il Tar ha innanzitutto ritenuto ammissibile il motivo relativo all'illegittimità del limite posto al subappalto, osservando che la clausola, nello stabilire un vincolo che le ditte partecipanti devono rispettare al fine di presentare una valida offerta, assume una portata escludente ed è autonomamente lesiva e immediatamente impugnabile. Ciò premesso, il Collegio ha altresì ritenuto il medesimo motivo fondato nel merito, alla luce dei principi enunciati dalla Corte di Lussemburgo - cfr.

sentenza “*Te. Srl*” del 27.11.2019, causa C-402/18, alla cui stregua la direttiva n. 2004/18/CE osta a una normativa nazionale che limiti al 30 per cento la quota parte dell’appalto subappaltabile a terzi; sentenza “*Vitali*” del 26.09.2019, causa C-63/18, in cui la Corte di Giustizia UE è giunta alla medesima conclusione con riferimento alla vigente direttiva n. 2014/24/UE.

Non è infatti rilevante, secondo il Tar, la misura del limite posto alla facoltà di subappaltare - sia esso il 30 per cento dell’importo complessivo del contratto, come nell’art. 105, co. 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, oppure il 40 per cento stabilito dall’art. 1, comma 18, del d.l. n. 32 del 2019 - quanto piuttosto la natura “*quantitativa*” del limite stesso, nonché la sua applicabilità in modo generale e astratto e senza una valutazione caso per caso da parte dell’ente aggiudicatore.

In tal senso, si è chiarito che dal diritto eurounitario discende una norma chiara, precisa e non condizionata ad alcun atto di attuazione, alla luce della quale occorre risolvere il contrasto tra la direttiva n. 2014/24/CE e la normativa italiana dando prevalenza alla prima e disapplicando la seconda, così riconoscendo ai singoli operatori la facoltà di partecipare alle gare d’appalto ricorrendo al subappalto senza limiti quantitativi.

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 17 agosto 2020, n. 17197

Massima

Il termine di decadenza, previsto dall'art. 6, secondo comma, della Legge n. 604/196, decorre dalla trasmissione dell'atto scritto di impugnazione del licenziamento imposto dal primo comma del predetto articolo e non dal perfezionamento dell'impugnazione stessa per effetto della sua ricezione da parte del datore di lavoro né dallo spirare del termine di sessanta giorni.

Caso di specie

La vicenda sottoposta al vaglio della Suprema Corte trae origine dall'impugnazione, a opera di due lavoratori, del licenziamento a loro intimato dal datore di lavoro nell'ambito della procedura di mobilità attivata ex artt. 4 e 24 Legge n. 223/1991. Nel costituirsi in giudizio il datore di lavoro eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per l'intervenuta decadenza dall'impugnazione del licenziamento e, comunque, nel merito l'infondatezza del ricorso.

Il Tribunale accoglieva l'eccezione del datore di lavoro e dichiarava il ricorso dei lavoratori inammissibile.

La decisione del Tribunale veniva confermata in sede di opposizione promossa dai lavoratori.

Anche il reclamo proposto da questi ultimi veniva rigettato dalla Corte di Appello, la quale osservava che l'impugnativa del licenziamento, avvenuto in via stragiudiziale, era divenuto inefficace ai sensi dell'art. 6 Legge n. 604/1966, come modificato dall'art. 32, comma 1, Legge n. 183/2010, non avendo i lavoratori provveduto al deposito del ricorso giudiziale nel rispetto del prescritto termine di 180 giorni decorrente alla data di invio della lettera di impugnazione extragiudiziale e non da quella relativa alla ricezione da parte del datore di lavoro.

Di conseguenza, i lavoratori, rimasti soccombenti proponevano ricorso per cassazione deducendo, per quanto qui di interesse, la violazione dell'art. 6 della Legge n. 604/1966, per avere individuato la Corte di Appello il *dies a quo* di decorrenza del termine di 180 giorni per il deposito del ricorso giudiziale previsto dalla suddetta disposizione nella data di spedizione della lettera di impugnazione extragiudiziale del licenziamento e non nella data della relativa ricezione da parte del datore di lavoro.

Motivi della decisione

Il motivo del ricorso è stato rigettato dalla Corte di Cassazione la quale, nel dichiararlo infondato, ha ribadito l'orientamento della stessa giurisprudenza di legittimità secondo cui "*(...) il termine di decadenza, previsto dall'art. 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966, decorre dalla trasmissione dell'atto scritto di impugnazione del licenziamento imposto dal primo comma dell'articolo citato e non dal perfezionamento dell'impugnazione stessa per effetto della sua ricezione da parte del*

datore di lavoro né dallo spirare del termine di sessanta giorni” (cfr. Cass. n. 23890/2018, Cass. n. 20666/2018, Cass. n. 12352/2017, Cass. n. 17165/2016, Cass. n. 21410/2015, Cass. n. 20068/2015, Cass. n. 17373/2015; Cass. n. 5717/2015).

La locuzione contenuta nel secondo comma dell'art. 6 della Legge n. 604/1966 "*L'impugnazione è inefficace se...*", hanno concluso gli Ermellini, "*(...) sta ad indicare che, indipendentemente dal suo perfezionarsi (e quindi dai tempi in cui lo stesso si realizzi con la ricezione dell'atto da parte del destinatario), il lavoratore deve attivarsi, nel termine indicato, per promuovere il giudizio*".

Corte di Cassazione, Sez. III civile, 8 luglio 2020, n. 14254

Massima

L'amministratore di una società di persone ha il potere di sottoscrivere una fideiussione quando nell'oggetto sociale è prevista la possibilità di rilascio di garanzie a favore di terzi, non essendo necessario verificare la strumentalità della stessa rispetto all'oggetto sociale.

Caso di specie

La vicenda prende spunto dall'opposizione promossa da una società in accomandita semplice contro un decreto ingiuntivo emesso su istanza di un istituto di credito per il pagamento di una somma pretesa nei confronti di una società a responsabilità limitata in favore della quale detta società opponente si era costituita come fideiussore.

Il Giudice di primo grado dichiarava l'inefficacia della fideiussione prestata dalla s.a.s. in quanto non sussisteva evidenza che la garanzia fosse strumentale rispetto all'oggetto sociale, donde il decreto ingiuntivo veniva revocato.

Alla luce dell'impugnazione proposta dalla banca, la Corte di Appello riformava parzialmente la sentenza di primo grado, accertando la validità e l'efficacia della fideiussione e, dunque, la s.a.s. garante

veniva condannata al pagamento preteso dall'istituto di credito.

La decisione del giudice d'appello era fondata, da un lato, sul fatto che l'oggetto sociale della s.a.s. prevedeva la possibilità per la società (operante nel settore immobiliare) di contrarre mutui anche ipotecari, prestare avvalli, fideiussioni ed ogni altro tipo di garanzia reale o personale anche a favore di terzi e, dall'altro, sul fatto che il rilascio di fideiussioni rientrasse nell'oggetto sociale era sufficiente ai fini dell'accertamento dell'efficacia della garanzia nei confronti del terzo istituto di credito.

La s.a.s. ha successivamente proposto ricorso per cassazione, eccependo la violazione dell'art. 2298 c.c. ed art. 2315 c.c. per avere la Corte di Appello errato in diritto, in quanto avrebbe ritenuto sufficiente l'astratta previsione della facoltà di rilasciare fideiussioni nell'oggetto sociale.

La ricorrente ha inoltre eccepito che la sentenza d'appello si porrebbe in contrasto con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui *"(...) ai fini della valutazione della pertinenza di un atto degli amministratori di una società all'oggetto sociale, il criterio da seguire è quello della strumentalità, diretta od indiretta, dell'atto rispetto all'oggetto sociale stesso, inteso come la specificità economica (di produzione o scambio di beni o servizi) concordata dai soci nell'atto costitutivo in vista del perseguimento dello scopo proprio dell'ente, mentre non è sufficiente il criterio della astratta previsione, nello statuto, del tipo di atto posto in essere; da un lato infatti, la elencazione statutaria di atti tipici non potrebbe mai essere completa, data la serie infinita di atti, di vario tipo, che possono essere funzionali all'esercizio di una determinata attività; dall'altro, anche l'espressa previsione statutaria di un atto tipico non assicura che lo stesso lo sia, in concreto, rivolto allo svolgimento di quell'attività"* (Cass. Civ., Sez. I, 12 dicembre 2016, n. 25409).

Motivi della decisione

La Cassazione ha ritenuto infondato il motivo di impugnazione proposto dalla ricorrente.

In particolare, gli Ermellini hanno sostenuto che il ragionamento contenuto nella sentenza d'appello appariva coerente con quanto previsto dall'art. 2298 c.c.

Tale disposizione attribuisce all'amministratore, avente la rappresentanza della società, la

possibilità di compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, fatte salve le limitazioni risultanti dall'atto costitutivo o dalla procura. Per i Giudici di legittimità la norma evidenzia dunque la necessità di fare riferimento all'oggetto sociale, con ciò mostrando di considerare rilevante il dato oggettivo della previsione dell'atto nell'oggetto sociale, senza suggerire la necessità di un accertamento caso per caso della sua effettiva strumentalità rispetto a tale oggetto.

Vista la necessità di salvaguardare un bilanciamento tra le ragioni della società e quelle dell'affidamento dei terzi, la Suprema Corte ha inoltre affermato che l'art. 2298 c.c. riconosce rilievo preminente al dato della formale indicazione dell'atto nell'oggetto sociale, senza rimandare ad una verifica in concreto della strumentalità, mediante un accertamento che sarebbe decisamente arduo per il terzo e che introdurrebbe elementi di persistente incertezza circa l'efficacia dei singoli atti, pur astrattamente previsti nell'oggetto sociale.

La Terza Sezione della Corte di Cassazione ha quindi sostenuto che va superato l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla società ricorrente che peraltro riguardava l'ipotesi in cui, a differenza del caso in esame, l'oggetto sociale si riferiva genericamente *“a tutte le operazioni immobiliari”* ed a *“tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione occorrenti per il raggiungimento dell'oggetto sociale”* e nella quale l'atto ritenuto eccedente era consistito nella vendita di tutti i terreni della società, in cui era stata ravvisata una *“sostanziale liquidazione del patrimonio della società stessa”*.

I Giudici di legittimità hanno da ultimo precisato che il terzo non è tenuto a dimostrare l'effettiva pertinenza dell'atto rispetto all'oggetto sociale nel caso vi sia un'espressa previsione statutaria che contempli un atto tra quelli consentiti a chi abbia la rappresentanza di una società di persone. L'onere della prova è posto a carico della società su cui incombe il dovere di dimostrare che l'atto è estraneo all'oggetto sociale.

La Cassazione ha in conclusione pertanto respinto il ricorso.

LEAP

NEWSLETTER

Leap è un progetto editoriale a cura dello Studio Legale Lipani, Catricalà & Partners. È vietata ogni distribuzione non autorizzata.

© Copyright 2020 | Lipani Catricalà & Partners